



Ordinanza concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali (OATV)

Modifica del «\$\$SmartDocumentDate»

*Il Consiglio federale svizzero
ordina:*

I

L'allegato 1 dell'ordinanza del 19 giugno 1995¹ concernente l'approvazione del tipo di veicoli stradali è modificato secondo la versione qui annessa.

II

La presente ordinanza entra in vigore il...

«\$\$SmartDocumentDate»

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Alain
Berset

Il cancelliere della Confederazione, Walter
Thurnherr

¹ RS 741.511

Allegato 1
(art. 3 e 4 cpv. 7)

Veicoli e oggetti che sottostanno all'approvazione del tipo

N. 1.2

1.2 Fanno eccezione:

- filobus;
- veicoli militari giusta l'ordinanza dell'11 febbraio 2004² sulla circolazione stradale militare, se sono previste deroghe all'OETV³;
- veicoli di persone che fruiscono di privilegi e immunità diplomatici;
- rimorchi agricoli e forestali;
- rimorchi a slitta;
- monoassi e loro rimorchi;
- carri a mano provvisti di motore;
- ciclomotori leggeri;
- ciclomotori pluritraccia non autobilanciati, senza pedali e dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 10 km/h.

N. 2.1

2.1 Luci e accessori:

- dispositivi d'illuminazione e di segnalazione ottica obbligatori e facoltativi;
- dispositivi automatici di accensione e commutazione delle luci;
- dispositivi di protezione contro l'abbagliamento e di modifica dell'effetto luminoso;
- catarifrangenti prescritti.

Fanno eccezione:

- luci, dinamo e catarifrangenti dei velocipedi e dei loro rimorchi;
- luci di lavoro;
- contrassegni luminosi dei tassi e luci per controllare il tassametro di cui all'articolo 110 capoverso 2 lettera b OETV;
- luci orientabili dei veicoli del servizio antincendio, della polizia, del servizio sanitario e del servizio doganale di cui all'articolo 110 capoverso 3 lettera a numero 5 OETV;
- iscrizioni illuminate della polizia e del servizio doganale di cui all'articolo 110 capoverso 3 lettera c OETV;

² RS 510.710

³ RS 741.41

- luci di circolazione diurna di ciclomotori di cui all'articolo 18 lettera a OETV;
- luci gialle di cui agli articoli 120a lettera a e 193 capoverso 1 lettera s OETV;
- luci e catarifrangenti di monopattini autobilanciati, ciclomotori leggeri e ciclomotori pluritraccia senza pedali e dotati di propulsione elettrica in grado di raggiungere al massimo 10 km/h; agli indicatori di direzione lampeggianti si applica il numero 2.2.